



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 luglio 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(289) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl oggi SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl già (nota n. 4509/988 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

(290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl oggi SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4510/1061 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

Visti i deferimenti del Procuratore federale disposti in data 2.5.2008 nei confronti di Paolo Di Stanislao per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. B), par. IV e V delle NOIF e della Società SS Lanciano Srl oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante;

ritenuto che all'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

visto il C.U. n. 117/A del 25 giugno 2008, con il quale il titolo sportivo della Società SS Lanciano Srl è stato trasferito alla SS Virtus Lanciano 1924 Srl;

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a Paolo Di Stanislao: inibizione per mesi 2 (due);

alla SS Virtus Lanciano 1924 Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento/00).
Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.

(292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CESARONI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO SpA (nota n. 4511/992 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 2 maggio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Cesaroni Alessandro, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Teramo Calcio SpA, e la Soc. Teramo Calcio SpA, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 85, lett B), par V delle NOIF mentre la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, all'epoca dei fatti, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.c. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione per il sig. Alessandro Cesaroni e l'ammenda di € 10.000,00 per la Società Teramo Calcio SpA.

E' comparso altresì il difensore della Teramo Calcio SpA e del sig. Cesaroni Alessandro, il quale, riportandosi alle memorie, depositate nei termini, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Co.Vi.So.c ha rilevato il mancato pagamento da parte della Teramo Calcio spa delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007, omettendo l'esibizione dell'avvenuta transazione nei termini previsti, cioè quelli del 30 gennaio 2008.

La tesi sostenuta dalla difesa del sig. Cesaroni non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto all'epoca dei fatti in contestazione lo stesso (come emerge dal censimento della Teramo Calcio) ricopriva, in forma del tutto legittima, la carica di Amministratore Delegato con tutte le responsabilità e gli oneri che la stessa ne comporta.

3) il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) del sig Cesaroni Alessandro e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Teramo Calcio SpA.

(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico e legale rappresentante US Grosseto FC Srl) E

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 30.4.2008 nei confronti di Luciano Cafaro per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF e della Società US Grosseto F.C. Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante;
ritenuto che all'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a Luciano Cafaro: inibizione per giorni 40 (quaranta);
alla US Grosseto FC Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento/00).
Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.

(294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA CAPPELLUTTI (all'epoca dei fatti Consigliere munita dei poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente Spezia Calcio 1906 Srl) E DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 Srl (nota n. 4499/994 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

La C.D., letto l'atto di deferimento, visti gli atti

osserva

La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. la sig.ra Cristina Cappellutti, quale legale rappresentante, nel corso dell'anno 2007, dello Spezia Calcio 1906 s.r.l. ed attualmente presidente della medesima, e quest'ultima società, per rispondere della violazione dell'art. 85, lett A), par VI delle NOIF, per non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007. Preliminarmente, questa C.D. da atto di non poter accogliere l'istanza di rinvio, avanzata dallo Spezia Calcio, di trattazione del deferimento per la riunione odierna, in quanto generica e non supportata da riscontri probatori.
Passando all'esame nel merito, il deferimento è fondato e va accolto, in quanto, secondo quanto risulta dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati, la violazione contestata risulta comprovata dalla attestazione della Co.Vi.So.c.
Sotto il profilo sanzionatorio, le richieste avanzate dalla Procura Federale risultano congrue e meritano accoglimento in quanto conformi agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga allo Spezia Calcio 1906 Srl la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) e a Cristina Cappellutti quella dell'inibizione di mesi 6 (sei).

(295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 4500/990 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 30.4.2008 nei confronti di Lamberto Maggini per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. B), par. V delle NOIF e della Società AS Viterbese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante;

ritenuto che all'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a Lamberto Maggini: inibizione per giorni 40 (quaranta);

alla AS Viterbese Calcio Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.

(296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PITTELLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4496/1060 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PITTELLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4495/1059 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

1) I deferimenti

Con due distinti provvedimenti del 30.04.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Pittelli Giancarlo, quale Presidente e legale rappresentante della società FC Catanzaro SpA, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera b), Paragrafo V delle NOIF, sia per omesso pagamento entro il termine del 30.01.2008 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2007, sia per omesso pagamento entro il termine del 31.12.2007 degli emolumenti retributivi dovuti per i mesi di agosto e settembre 2007, nonché
- la società FC Catanzaro SpA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di €. 13.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi due per il Sig. Pittelli Giancarlo.

2) I motivi della decisione.

Preliminarmente Codesta Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due deferimenti.

Ciò posto e passando al merito, la commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla documentazione allegata al deferimento del procuratore Federale e, in particolare, dalle due comunicazioni della CO.VI.SO.C. datate 19.03.2008, dalla nota del 04.03.2008 della medesima società incolpata e dalla nota del 26.02.2008 della Lega Professionisti Serie C, emerge chiaramente e senza alcun dubbio che la società FC Catanzaro SpA non ha effettuato né il pagamento, entro il termine del 30.01.2008, delle ritenute fiscali Irpef relative agli emolumenti retributivi dovuti per il mese di settembre 2007, né il pagamento, entro il termine del 31.12.2007, degli emolumenti retributivi dovuti per i mesi di agosto e settembre 2007.

Tale comportamento configura una evidente violazione di quanto prescritto dall'art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF, e tale violazione merita di essere sanzionata così come disposto dall'art. 90, comma 2, delle NOIF.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, delibera di infliggere alla società FC Catanzaro SpA la sanzione dell'ammenda di €.13.000,00 (tredicimila/00) nonché al Sig. Giancarlo Pittelli la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).